



Regolamento di funzionamento del Consiglio d'Istituto

Premessa Normativa

Il Consiglio d'Istituto trova la sua definizione normativa nel Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia d'Istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Osserva, inoltre, le norme contenute nel Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche" approvato con il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, l'Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991, n. 215, recante "Elezione degli organi collegiali a livello di circolo - istituto" e tutte le altre norme che dispongano sul suo funzionamento.

Nel Consiglio d'Istituto tutti i membri hanno eguali poteri e si trovano su un piano di eguaglianza giuridica ed al di fuori di ogni rapporto gerarchico.

In applicazione dalle norme del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto legislativo n. 235/2010), la scuola rende disponibili a tutti i membri del Consiglio d'Istituto, informazioni e documenti di particolare rilevanza in modalità digitale e invia convocazioni e comunicazioni con posta elettronica ordinaria o certificata.

Art. 1 **DEL CONSIGLIO** (diritti, doveri, funzioni, competenze specifiche)

Il Consiglio d'Istituto, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto delle scelte didattiche definite dal Collegio dei docenti, garantisce l'efficacia dell'autonomia dell'Istituzione scolastica e ha compiti di indirizzo e programmazione delle attività dell'istituzione scolastica.

Esso, in particolare su proposta del DS:

1. Delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento.
2. Definisce gli indirizzi generali per le attività della scuola e le scelte generali di gestione, amministrazione e autofinanziamento.
3. Adotta il PTOF elaborato dal collegio dei docenti, verificandone la rispondenza agli indirizzi generali definiti dal collegio stesso e alla compatibilità rispetto alle risorse umane e finanziarie disponibili.
4. Delibera il programma finanziario annuale (già bilancio preventivo, valido dal 1° gennaio al 31 dicembre) e il conto consuntivo; stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico; tra l'altro, decide sulle iniziative (di norma proposte dal collegio dei docenti) relative agli acquisti, al rinnovo e alla conservazione dei beni necessari alla vita della scuola.
5. Delibera il regolamento della scuola, che definisce i criteri per l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituzione, per la partecipazione delle famiglie alle attività della scuola e per la designazione dei responsabili dei servizi.
6. Indica i criteri generali per la formazione delle classi, per l'assegnazione dei docenti alle medesime, per il coordinamento organizzativo dei consigli di classe ed anche per l'espletamento dei servizi amministrativi (ferme restando le competenze attribuite in

materia al Dirigente Scolastico e al Direttore dei servizi generali e amministrativi o DSGA, già "segretario" dell'Istituto).

7. Stabilisce gli adattamenti del calendario scolastico in relazione alle esigenze ambientali o derivanti dal PTOF, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitata dalle Regioni a norma dell'art.138, comma 1 lettera d, del dl 31/3/98 n° 112.
8. Approva l'adesione della scuola ad accordi e progetti coerenti con il PTOF decide in merito alla partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, allo svolgimento di iniziative assistenziali, di educazione alla salute (tossicodipendenze, alcool, dipendenze dal web).
9. Approva i criteri generali per la programmazione educativa e per la programmazione e attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche e extrascolastiche (visite guidate, viaggi di istruzione, corsi di recupero, potenziamento, etc.).
10. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione e aggiornamento previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8/3/99 n° 275 ("Regolamento Autonomia").
11. Approva la partecipazione dell'Istituto:
 - a. Ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale;
 - b. A consorzi pubblici (Regione e Enti Locali) e privati per assolvere compiti istituzionali coerenti con il PTOF e per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo.
 - c. A bandi pubblici per il finanziamento di progetti (PON, Evergreen, Erasmus, etc.)

Art. 2 DELLA PRIMA SEDUTA

1. La prima seduta del Consiglio d'Istituto è convocata dal Dirigente Scolastico per l'elezione del Presidente del Consiglio d'Istituto e della Giunta Esecutiva del Consiglio.

Art. 3 DELL'ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEL VICEPRESIDENTE E DELLA GIUNTA

1. Nella prima seduta il consiglio è presieduto Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità, la votazione viene ripetuta tra i candidati a pari voti. In caso di ulteriore parità è eletto il candidato più anziano di età.
2. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un Vice Presidente da votarsi a scrutinio segreto fra i genitori componenti il Consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.
3. Qualora il Presidente cessasse dalla carica, si dovrà procedere a nuova elezione, in quanto il Vice Presidente non vi subentra di diritto.
4. In caso di mancata elezione di un Vice Presidente e di assenza del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano tra la componente genitori.

5. La Giunta Esecutiva è composta di diritto dal Dirigente Scolastico, che la presiede, dalla DSGA e da un membro rappresentativo di ognuna delle componenti presenti nel Consiglio (genitori, docenti, personale ATA e alunni).
6. La designazione dei membri della Giunta Esecutiva avviene a maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità, la votazione viene ripetuta tra i candidati a pari voti. In caso di ulteriore parità, prevale il candidato più anziano di età.

Art. 4 DELLA REVOCA DEL MANDATO AL PRESIDENTE E ALLA GIUNTA

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, può revocare il mandato al Presidente e/o ai membri elettivi della Giunta, sulla base di distinte mozioni di sfiducia poste all'ordine del giorno su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri. Le votazioni sulle mozioni di sfiducia si effettuano a scrutinio segreto. Qualora la mozione di sfiducia sia rivolta al Presidente, il Consiglio d'Istituto sarà presieduto dal Vicepresidente. In caso di parità la votazione sarà ripetuta fino a tre volte, quindi si procederà all'appello nominale. In caso di persistente parità prevarrà il voto del Presidente o Vicepresidente a seconda del soggetto a cui è rivolta la mozione di sfiducia. Nella stessa seduta il Consiglio procederà alla elezione delle nuove cariche.

Art. 5 DELLE ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO

1. Tra il Presidente ed i membri del Consiglio non intercorre alcun rapporto di gerarchia.
2. Il Presidente:
 - a) convoca e presiede il Consiglio; verifica il numero legale, dichiara il quorum, fa osservare il regolamento del Consiglio, modera la discussione, sottopone a votazione le proposte di deliberazione, ne proclama il risultato e dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute.
 - b) redige l'o.d.g.;
 - c) affida le funzioni di Segretario del Consiglio ad un membro del Consiglio stesso; in caso di indisponibilità, verrà applicato il principio di turnazione;
 - d) autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario del Consiglio in un registro a pagine precedentemente numerate;
 - e) Previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, ha diritto di accedere ai locali della scuola durante l'orario di apertura; di avvalersi del servizio di segreteria per il lavoro che riguarda il Consiglio; di avere dagli uffici della scuola e dalla Giunta Esecutiva tutte le informazioni relative alle materie di competenza del Consiglio e di avere in visione tutta la relativa documentazione.
3. Il Segretario del Consiglio redige e firma insieme al Presidente il verbale della seduta.

Art. 6 DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO E DELLE LORO ATTRIBUZIONI

1. Tutti i membri del Consiglio:
 - a) hanno diritto di prendere la parola relativamente ai punti all'o.d.g.
 - b) possono produrre proposte e/o mozioni per l'od.g.
 - c) possono rilevare irregolarità procedurali e sostanziali nella seduta;
 - d) possono contestare il verbale e chiederne eventuali integrazioni e/o correzioni
2. I Consiglieri che nel corso della legislatura perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio vengono sostituiti dai primi non eletti delle rispettive liste, ancora in possesso dei requisiti necessari per far parte del Consiglio. In caso di esaurimento delle liste si procede alle elezioni suppletive.
3. I Consiglieri che non intervengono, senza giustificati motivi comunicati preventivamente al Presidente, a tre sedute consecutive del Consiglio decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità di cui all'art.35 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, D.L 16/4/94 n°297
4. Il Consiglio deve prendere atto della decadenza di un Consigliere nella seduta successiva al determinarsi della causa che la origina mediante delibera immediatamente esecutiva. Il Consiglio deve altresì individuare il candidato che deve subentrare ed accertare il possesso dei requisiti; spetta invece al Dirigente Scolastico emettere l'atto formale di nomina.
5. Le dimissioni possono essere presentate dal Consigliere che non intenda più far parte del Consiglio. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto; la forma orale è ammessa solamente nel caso in cui vengano date dinanzi al Consiglio e, quindi, messe a verbale. Le dimissioni diventano efficaci solo al momento della loro accettazione, mediante delibera del Consiglio. Il Consiglio può accettare o respingere le dimissioni; ha il dovere di accettarle se tale è la volontà irrevocabile del Consigliere dimissionario. Il Consigliere dimissionario e surrogato non fa più parte della lista e non può, quindi, riassumere la carica di consigliere

Art. 7 DELLA GIUNTA ESECUTIVA E DELLE SUE ATTRIBUZIONI

1. La Giunta esecutiva è presieduta dal Dirigente Scolastico che la convoca ogni qualvolta ne ravvisi la necessità
2. La convocazione avviene mediante avviso scritto almeno 5 giorni prima a tutti i componenti e deve indicare: data, ora di apertura e chiusura, luogo e o.d.g.
3. La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio e concorda con il Presidente l'O.d.g. dello stesso Consiglio.
4. dei lavori della Giunta è redatto verbale dal DSGA quale Segretario di diritto della giunta stessa.
5. Gli atti della Giunta Esecutiva sono consultabili dai membri del Consiglio d'Istituto

Art. 8 DELL'ESTINZIONE E DELLO SCIoglIMENTO

1. Il Consiglio dura in carica tre anni. La Rappresentanza Studentesca è rinnovata annualmente.
2. Il Consiglio può essere sciolto dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale in caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del Consiglio.

Art. 9 DELLE ELEZIONI SUPPLETIVE

1. Si fa ricorso alle elezioni suppletive nel corso della normale durata del Consiglio:
 - a) per la surrogazione di membri – per qualsiasi motivo cessati – nel caso di esaurimento della lista di provenienza;
 - b) nel caso di dimissioni di tutti i membri elettivi del Consiglio.
2. Le elezioni suppletive, per motivi di opportunità, debbono essere indette, di norma, all'inizio dell'anno scolastico successivo all'esaurimento delle liste, contestualmente alle elezioni annuali.
3. I membri subentrati cessano dalla carica allo scadere della legislatura durante la quale sono stati eletti.

Art. 10 DELLA PROROGA DELLA LEGISLATURA

1. Finché non è insediato il nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente.
2. I rappresentanti dei genitori e degli studenti, purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità (ed in tal caso sono surrogati), continuano a far parte del Consiglio, fino all'insediamento dei nuovi eletti.

Art. 11 DELLA PRESENZA DI ESTRANEI E DI ESPERTI

1. Le sedute del Consiglio d'Istituto sono pubbliche. Il pubblico che assiste alle sedute deve stare nello spazio ad esso riservato, in silenzio e senza evidenziare segni di approvazione e disapprovazione.
2. Alle sedute del Consiglio d'Istituto sono ammessi Docenti, personale ATA, studenti e Genitori, di norma senza diritto di parola.
3. I soggetti di cui al comma 2 possono avanzare, preferibilmente ad inizio seduta, richiesta di diritto di parola in merito ad argomenti all'o.d.g.; il Presidente è tenuto a sottoporre tale richiesta al Consiglio che si esprimerà in merito tramite votazione a maggioranza relativa.
4. La presenza alle sedute del Consiglio di persone estranee, ossia di persone che non solo non facciano parte del Consiglio, ma che non abbiano alcun titolo per presenziarvi, costituisce vizio di composizione dell'organo e inficia tutti gli atti dallo stesso organo deliberati.
5. Il Consiglio può chiedere ad esperti di intervenire alle sue sedute in relazione a particolari

punti all'o.d.g.. La partecipazione deve essere approvata a maggioranza, mediante delibera, pena l'illegittimità di cui al comma precedente. La presenza di esperti deve essere limitata all'espressione della loro relazione e parere.

6. La seduta è segreta e si terrà a porte chiuse con esclusione di estranei al Consiglio quando si discute di questioni concernenti persone singole;
7. Il Direttore dei Servizi Amministrativi (DSGA) dell'Istituto, in quanto membro della Giunta esecutiva, può partecipare, per richiesta del Dirigente scolastico, in qualità di esperto, alle sedute del Consiglio d'Istituto, ove sono in discussione aspetti contabili, amministrativi e tecnico-giuridici. Per tale partecipazione non è necessaria delibera del Consiglio d'Istituto.

Art. 12 DELLA CONVOCAZIONE E DELL'ATTO DELLA CONVOCAZIONE

1. Salvo la prima seduta, la convocazione del Consiglio spetta al Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente ha l'obbligo di indire la convocazione del Consiglio quando viene richiesto dal Dirigente scolastico e/o da un terzo dei Consiglieri; tale richiesta di convocazione – sottoscritta dagli interessati – deve essere rivolta al Presidente del Consiglio e deve indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione. In tal caso il presidente deve procedere alla convocazione rispettando i tempi e l'ordine del giorno contenuto nella richiesta.
3. La convocazione avviene mediante avviso scritto che deve essere fatto recapitare – a cura dell'ufficio di Segreteria – a tutti i componenti del Consiglio d'Istituto (ai genitori anche tramite i loro figli/studenti dell'Istituto) oppure inviato tramite posta elettronica; in ogni caso la convocazione deve essere firmata direttamente dal Presidente e deve indicare: data, ora di apertura e chiusura, luogo e O. d. G..
4. L'omessa comunicazione della convocazione, anche ad un solo membro del Consiglio, comporta la non validità della seduta e delle deliberazioni assunte; si ritiene pertanto necessario accertare l'avvenuta ricezione delle lettere di convocazione da parte dei singoli membri.
5. L'avviso deve essere notificato per iscritto a tutti i consiglieri almeno 5 giorni prima della seduta o in caso di urgenza 3 giorni prima. L'urgenza deve avere carattere eccezionale e deve essere motivata per iscritto nell'atto di convocazione; l'urgenza deve essere riconducibile esclusivamente a scadenze notificate al massimo nei 7 giorni precedenti.
6. Unitamente alla convocazione vanno messi a disposizione dei membri tutti gli atti e i documenti relativi all'O.d.G., preferibilmente per posta elettronica; in caso contrario il Presidente può rinviare la seduta.

Art.13 DELL'ORDINE DEL GIORNO

1. Il Presidente è tenuto ad inserire all'o.d.g. della seduta immediatamente successiva ogni proposta avanzata dal Dirigente Scolastico e/o dalla Giunta Esecutiva;
2. il Presidente può integrare l'o.d.g.
3. I singoli membri possono avanzare proposte di o.d.g. per la seduta successiva; il Presidente è tenuto ad inserire i punti proposti al massimo entro le due sedute successive.
4. La seduta deve trattare gli argomenti secondo l'ordine con il quale sono stati iscritti all'ordine del giorno; tuttavia il Consiglio, a maggioranza, può decidere anche un diverso

ordine di trattazione.

5. L'ordine del giorno è vincolante, pertanto il Consiglio non può deliberare su argomenti diversi da quelli previsti dall'o.d.g. Tuttavia, con voto unanime, il Consiglio può inserire nuovi punti all'o.d.g sui quali discutere e deliberare.
6. Il Consiglio inoltre è tenuto a prendere in considerazione istanze provenienti dagli altri organi collegiali, dalle varie componenti della scuola e dai genitori, previo accertamento della competenza del Consiglio in materia.
7. Le cosiddette "varie ed eventuali" possono essere discusse sinteticamente, ma su di esse non si può deliberare nella seduta in corso.
8. Gli eventuali punti all'o.d.g. rimasti indiscussi, verranno inseriti nell'o.d.g. della seduta successiva

Art. 14 DEL VERBALE DELLA RIUNIONE

1. Il verbale deve dare conto della legalità della seduta, indicando data, ora e luogo della riunione, chi assume la presidenza e chi svolge le funzioni di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nominativi con relativa qualifica, dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o meno. Il verbale deve quindi riportare una sintesi esaustiva della discussione, il testo integrale delle deliberazioni e i risultati delle votazioni.
2. All'inizio di ogni seduta il Presidente individua tra i membri del Consiglio un segretario verbalizzante.
3. Il verbale, in quanto atto amministrativo, deve essere compilato esclusivamente da Consiglieri in possesso della capacità giuridica di cui all'articolo 2 del Codice Civile, ovvero da Consiglieri maggiorenni.
4. Il segretario, entro 10 giorni dalla seduta del Consiglio, invia a tutti i membri tramite mail, la bozza del verbale
5. Entro 5 giorni i membri possono proporre variazioni al verbale segnalandole al segretario della seduta
6. Il verbale, come eventualmente modificato, viene inviato ai membri in occasione della convocazione della seduta successiva insieme a tutti gli altri documenti inerenti i punti all'o.d.g.
7. In questa versione, nella seduta successiva, sarà messo ai voti per l'approvazione, stante la possibilità per ogni membro di richiedere ulteriori variazioni in sede di Consiglio che vanno messe in votazione.
8. Ogni membro può chiedere che il verbale riporti una dichiarazione la quale deve essere inserita integralmente.
9. Il verbale deve essere letto e approvato nella seduta successiva; in caso di urgenza, il verbale può essere letto e approvato al termine della seduta in cui si è discusso e deliberato.

Art.15 DELLA DISCUSSIONE

1. La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti in carica. Il quorum richiesto per la validità della seduta deve sussistere per tutta la durata della stessa. Ogni

Consigliere, in qualunque momento, ha diritto di chiedere che si proceda alla verifica del numero legale. In mancanza del numero legale, il Presidente, accertata formalmente la mancanza del quorum richiesto, scioglie la seduta. Tale operazione deve essere messa a verbale.

2. La seduta deve trattare solo le materie che siano state poste all'ordine del giorno, secondo quanto stabilito dall'articolo.

3. Ogni Consigliere ha diritto ad intervenire per un tempo congruo all'esposizione del proprio parere nel rispetto del medesimo diritto degli altri membri e tenendo conto della durata della seduta. Il Presidente, in qualità di mediatore, può accordare maggior tempo al Consigliere che ne faccia richiesta.

4. In caso di prolungamento della seduta oltre l'orario previsto, il Presidente, sentito il Consiglio stesso, può sospenderla e rimandarla ad uno dei giorni seguenti.

Art. 16 DELLA VOTAZIONE

1. Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta.

Le votazioni sono indette dal Presidente e al momento delle stesse nessuno può più avere la parola.

2. La votazione può avvenire:

- a) per alzata di mano;
- b) per appello nominale, con registrazione dei nomi;
- c) per scheda segreta.

3. La votazione per scheda segreta è obbligatoria quando si faccia questione di persone. In caso di votazione per scheda segreta, il Presidente nomina due scrutatori perché lo assistano nelle operazioni di voto.

4. Ogni consigliere ha diritto di chiedere la votazione per appello nominale, con registrazione dei nomi.

5. Ove siano presenti emendamenti, la relativa votazione deve precedere quella delle proposte integrali a cui si riferiscono.

La votazione degli emendamenti avviene con il seguente ordine:

- emendamenti soppressivi;
- emendamenti sostitutivi;
- emendamenti modificativi;
- emendamenti aggiuntivi.

Si vota da ultimo sull'intera proposta, comprensiva degli emendamenti eventualmente approvati. Eventuali altre proposte sul medesimo punto in discussione presentate da uno o più componenti devono essere votate in alternativa.

6. Le deliberazioni, ad eccezione dei casi in cui sia espressamente prevista una maggioranza qualificata sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Non sono considerati tali le astensioni e, nel caso di votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e/o nulle.
7. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di parità in votazione per scheda segreta, la votazione è ripetuta sino al conseguimento della maggioranza assoluta dei presenti.
8. I consiglieri della rappresentanza degli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non possono votare per delibere che riguardino questioni finanziarie.
9. Terminata la votazione, il Presidente annuncia il risultato della stessa, comunicando se quanto costituiva oggetto della votazione è stato approvato o respinto.
10. Ogni consigliere, esclusi gli assenti e coloro che abbiano dichiarato a verbale il proprio dissenso, è responsabile di eventuali violazioni del diritto derivate dalle deliberazioni del Consiglio.

Art. 17 DELLA DELIBERAZIONE

Le delibere del Consiglio sono atti amministrativi definitivi contro i quali è ammesso il ricorso al TAR nel termine di 60 giorni oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

Art. 18 DELLA PUBBLICITA' DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti del Consiglio devono essere tenuti, a cura del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, a disposizione dei membri del Consiglio.
2. Hanno diritto ad accedere agli atti ed ad averne copia il personale docente e ATA e i genitori degli studenti, nonché gli studenti maggiorenni. La copia verrà rilasciata dopo versamento dei diritti di segreteria, pari ad euro 0.10 per foglio riprodotto.
3. Coloro che non rientrano nelle categorie di cui al comma precedente, possono avere accesso agli atti esclusivamente se in possesso di un interesse giuridicamente rilevante da tutelare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tal caso presentano richiesta al Dirigente scolastico.
4. Il verbale viene approvato e pubblicato nel rispetto della normativa vigente. Non sono pubblici gli atti concernenti singole persone, salvo che l'interessato disponga diversamente.

5. Art. 19 DELLA COMMISSIONE DI LAVORO

1. Il Consiglio, al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa, può decidere di costituire nel proprio seno, per materie di particolare importanza, commissioni di lavoro che esprimano il più possibile la pluralità di indirizzi. Le commissioni di lavoro non hanno alcun potere deliberativo e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio. Le Commissioni di lavoro, per meglio adempiere ai propri compiti,

possono, previa indicazione del Consiglio, sentire esperti della materia, scelti anche tra studenti, genitori, docenti, non docenti. La Commissione di lavoro dovrà relazionare al Consiglio.

Art. 20 APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

- 1.** Il regolamento è discusso ed approvato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
- 2.** Il presente regolamento entrerà in vigore immediatamente dopo la sua approvazione.

Art. 21 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

- 1.** A maggioranza assoluta dei componenti possono essere approvate eventuali modifiche o integrazioni al regolamento.
- 2.** Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.